



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA XXVII

12 gennaio 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 12 del mese di gennaio duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso dell'8 gennaio 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Barbara BONINO - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - A. Marco D'ACRI - Loredana DEVIETTI - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

E'assente il Consigliere Bruno MATOLA.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Alessandra SARTORIO - Ida VANA

Sono assenti gli Assessori: Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE.

Commissione di scrutinio: Giovanni CORDA - Franco PAPOTTI - Caterina ROMEO.

(Omissis)

OGGETTO: Convenzione con A.C.I. per l'affidamento delle attività di gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione per gli anni dal 2010 al 2014.

N. Protocollo: 46788/2009

Il Presidente del Consiglio, pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Sartorio, a nome della Giunta (15/12/2009), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- L'imposta Provinciale di Trascrizione viene pagata dall'acquirente del veicolo o dal soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione o l'annotazione al momento della richiesta di formalità al P.R.A. avente competenza nel proprio territorio, presso l'ufficio dell'A.C.I.- PRA stesso o presso gli "Sportelli telematici dell'automobilista" (art. 56 del D.lgs 446/1997).
- Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalle agenzie di consulenza automobilistica ed in misura residuale dai privati per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione e per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. (in questo caso deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto). I versamenti sono effettuati tramite sportello telematico, mediante rid o conto corrente postale, e tramite versamento diretto allo sportello A.C.I..
- L'imposta può essere gestita dalla Province, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - * direttamente;
 - * mediante affidamento ai soggetti abilitati a tale attività, come previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del D.lgs. n. 446/97;
- dal concessionario del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), vale a dire A.C.I., con modalità da concordarsi fra le parti.
- Il 31 dicembre 2009 scade la convenzione triennale (2007-2009) che la Provincia ha sottoscritto con A.C.I. per la gestione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al P.R.A. che era stata approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 402399/2006 del 09/01/2007.

Considerato che:

- L'U.P.I., attraverso i componenti provinciali del proprio Tavolo tecnico per la fiscalità locale, sentito anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha esaminato, alla luce dell'attuale normativa, le varie possibilità di gestione ed ha ritenuto necessario proseguire il rapporto con A.C.I.. Al momento, infatti, l'A.C.I. rimane l'unico soggetto in possesso delle informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli e, aspetto non secondario, permette l'assolvimento dell'I.P.T. attraverso la presentazione delle formalità di iscrizione e trascrizione dei veicoli al PRA allo sportello telematico dell'automobilista (S.T.A.).
- L'A.C.I. ha garantito, sino ad oggi, un buon svolgimento dell'attività affidatagli, nonché omogeneità del servizio a livello nazionale con ricadute positive per il cittadino e per la semplificazione degli adempimenti al contribuente grazie all'utilizzo del predetto sportello telematico dell'automobilista, si è ritenuto di proseguire con una nuova convenzione con l'A.C.I. per la gestione dell'I.P.T..

- Nella redazione della nuova convenzione il Tavolo tecnico per la fiscalità locale dell'U.P.I. e l'A.C.I. hanno adeguato la struttura del testo in ragione delle esperienze compiute dalle Province e dall'A.C.I. nel triennio che si sta concludendo tenendo conto dell'accresciuta capacità di gestione da parte delle Province del proprio tributo. In particolare si è puntato sul compenso riconosciuto ad A.C.I., sulla proprietà e trasmissione degli archivi, sui controlli massivi, su nuovi servizi che l'A.C.I. può offrire.

I punti salienti della convenzione si possono così riassumere:

ATTIVITA' SVOLTE DA A.C.I. (articolo 1, comma 2).

Conformemente alla disciplina vigente in materia di I.P.T., sono affidate ad A.C.I. le attività di: riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso, recupero e contabilizzazione. Per controllo si intende non solo quello effettuato a cura dell'Ufficio Provinciale A.C.I. a cui è stata presentata la formalità ma anche l'estensione dello stesso, secondo le modalità organizzative e funzionali disposte da A.C.I., alle formalità richieste negli ultimi cinque anni da quella stessa persona fisica o giuridica. Le informazioni risultanti dovrebbero essere comunicate tra uffici provinciali A.C.I. per evitare che una persona fisica o giuridica possa operare su altri circuiti STA provinciali. Tali informazioni verranno periodicamente comunicate alle province di pertinenza.

COMPENSO (articolo 2, commi da 1 a 3)

L'A.C.I. ha pienamente compreso le difficoltà evidenziate da U.P.I. derivanti della situazione economico finanziaria attuale, che ricade in particolar modo sulle Province, che basano il 75% delle loro entrate tributarie sul mercato dei veicoli (I.P.T. ed R.C. auto). Si è quindi giunti anche in virtù dell'allungamento da tre a cinque anni della durata della convenzione (vedi articolo 19), ai seguenti risultati:

- * dal 1° gennaio 2010, il compenso riconosciuto ad A.C.I. è identico a quello del 2009 (€ 4,40 per ogni formalità soggetta ad I.P.T.), grazie alla limitata variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie degli impiegati ed operai rilevato dall'I.S.T.A.T. a settembre 2009;
- * per gli anni successivi al 2010, il compenso sarà adeguato, sempre con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali del medesimo indice rilevato dall'I.S.T.A.T. applicando i correttivi riepilogati in tabella:

Anno	Compenso BASE	Istat		Compenso EFFETTIVO
2010	4,40 euro = anno 2009	+ 0 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2010	=	4,40 euro
2011	4,40 euro	+ 0 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2010	=	4,40 euro
2012	4,40 euro	+ 75 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2011	=	4,40 euro + 75 % ISTAT
2013	Valore del 2012	+ 50 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2012	=	Valore del 2012 + 50 % ISTAT
2014	Valore del 2013	+ 25 % della variazione indice ISTAT rispetto a settembre 2013	=	Valore del 2013 + 25 % ISTAT

Il compenso è onnicomprensivo e include, oltre alle attività di cui al precedente comma 2 dell'articolo 1, gli altri servizi contenuti nel testo convenzionale con l'eccezione di quelli previsti all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 15. Di conseguenza, è dovuto ad A.C.I. un compenso

specifico solo per le attività di gestione dell'I.P.T. diverse da quelle previste nell'articolo 1 della convenzione, come il recupero di una differenza d'imposta variata in corso d'anno dalla provincia o servizi aggiuntivi che prevedono incroci con ulteriori banche dati.

RIMBORSI E RECUPERI - LORO RENDICONTAZIONE (articoli 5, 6, 8 e 9)

Rispetto alla vigente convenzione sono state inserite nell'articolato, e meglio dettagliate, le attività di rimborso e recupero e la relativa rendicontazione.

RENDICONTAZIONE PERIODICA DEI VERSAMENTI (articolo 7)

La rendicontazione mensile dei versamenti, dovrà essere effettuata entro il giorno dieci di ogni mese, mentre quella annuale entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno.

La Provincia, deve riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute e sottoscriverne una copia per verifica e conferma.

MANUALE OPERATIVO I.P.T. (articolo 11)

E' previsto l'impegno reciproco di U.P.I. ed A.C.I. ad aggiornare il Manuale Operativo I.P.T. tenendo conto delle ultime novità in materia per renderlo strumento concreto operativo ed omogeneo del trattamento dell'imposta in tutte le Province italiane.

PORTALE dei SERVIZI I.P.T. (articolo 12, commi 2 e 3)

L'A.C.I. garantisce alle Province l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massive, ad un programma dedicato (Portale dei Servizi I.P.T.) contenente i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'imposta.

FORNITURA ANNUALE ARCHIVI I.P.T. (articolo 12, comma 8)

L'A.C.I. fornirà i dati annuali su supporto magnetico, con relativo tracciato record di lettura.

PROCEDURE INFORMATICHE (articolo 13)

I programmi applicativi software "portale dei servizi I.P.T." attuali e futuri sono di esclusiva proprietà di A.C.I. La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi.

Gli aggiornamenti gestionali I.P.T. diversi da quelli previsti nella convenzione in scadenza saranno sviluppati entro il 30 giugno 2010.

PROPRIETA' E PUBBLICITA' DELL'ARCHIVIO I.P.T. (articolo 14)

I dati fiscali I.P.T. contenuti nei programmi (archivio dei dati I.P.T.) sono di esclusiva proprietà della Provincia, nessun uso diretto degli importi I.P.T. o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia. Restano salvi gli utilizzi dei predetti dati da parte di A.C.I. per i soli fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici esterni.

SERVIZI AGGIUNTIVI (articolo 15)

Su richiesta della Provincia e con fissazione del rimborso dei costi relativi, A.C.I. potrà erogare servizi aggiuntivi a quelli previsti in convenzione, quali:

1. Studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto;
2. Monitoraggio delle entrate Provinciali derivanti dalla R.C. auto;
3. Attività di controllo sull'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Per lo studio dei possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale, sono ipotizzabili anche attività che prevedono l'incrocio delle banche dati I.P.T. con altre banche dati, mentre per il monitoraggio delle entrate provinciali derivanti dall'imposta R.C. auto i dati ottenuti avranno finalità statistiche e di studio degli andamenti, vista l'attuale disciplina del tributo che non prevede la possibilità per le Province di incidere sullo stesso.

CLAUSOLE DI GARANZIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (articolo 16)

In caso di mancata attivazione di A.C.I. relativamente alle attività previste dall'oggetto della convenzione, oltre al versamento dell'importo non riscosso, A.C.I. dovrà corrispondere alla Provincia anche gli interessi in misura legale (ovvero nella misura fissata dalla Provincia) secondo le modalità di cui all'art. 2033 del codice civile.

Innovativa invece la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento delle parti, per le quali si applica quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In questa eventualità, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla convenzione, l'A.C.I. si impegna a

garantire la gestione del servizio fino alla designazione del nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Per disciplinare quanto non contemplato dalla convenzione, il successivo articolo 17 richiama i regolamenti in materia ed il codice civile.

DURATA DELLA CONVENZIONE ED EVENTUALE RESCISSIONE (articolo 19)

Una delle maggiori innovazioni della presente Convenzione riguarda la sua durata, passata da triennale a quinquennale. E' confermata la possibilità di rescindere il contratto annualmente e senza previsione di oneri a carico delle parti (danno emergente, lucro cessante), per permettere, qualora possibile, di gestire l'I.P.T. con una delle altre modalità previste dalla legge.

Richiamato il Regolamento sull'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico, approvato con deliberazione consiliare del 6 ottobre 1998, n. 471-150446/1998, la cui ultima modificazione è stata effettuata con deliberazione consiliare del 11 dicembre 2007, n. 236-1345507/2007 e in corso di modificazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, le attività di liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso e contabilizzazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per gli anni dal 2010 al 2014 all'Automobile Club d'Italia;
- 2) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la convenzione allegata sotto la lettera A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che stabilisce le condizioni che disciplinano l'affidamento all'Automobile Club Italia, quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico di Torino, delle attività di cui al comma precedente per gli anni dal 2010 al 2014;
- 3) di dare atto che:
 - l'onere annuo derivante dallo svolgimento dell'attività indicata dalla convenzione, è stimato in Euro 1.300.000,00 annue;
 - ai sensi dell'art. 107, comma 3 della legge 267/2000 la firma della convenzione succitata è demandata al Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica;
 - lo stesso Dirigente provvederà ad impegnare con proprio atto tale importo (aumentato annualmente dell'indice ISTAT) sull'intervento 1010403 del bilancio di previsione e sul cap. 53 del P.E.G. 2010/2014.



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Sartorio;*

- *l' intervento del Consigliere Porchietto;*
 - *la replica dell'Assessore Sartorio;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

Il **Presidente del Consiglio** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Convenzione con A.C.I. per l'affidamento delle attività di gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione per gli anni dal 2010 al 2014.

N. Protocollo: 46788/2009

Non partecipano al voto = 9 (Cerchio - Coral - Gambetta - Giacometto -
Loiaconi - Papotti - Porchietto - Ruffiano - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	31	
Astenuti	=	4	(Albano - Borgarello - Corda - Pianasso)
Votanti	=	27	

Favorevoli 27

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 8 (Bonansea - Cerchio - Coral - Gambetta -  
Giacometto - Papotti - Porchietto - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |                                                     |
|----------|---|----|-----------------------------------------------------|
| Presenti | = | 33 |                                                     |
| Astenuti | = | 5  | (Albano - Borgarello - Corda - Loiaconi - Pianasso) |
| Votanti  | = | 28 |                                                     |

Favorevoli 28

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XXVII del 12 gennaio 2010.

**ALLEGATO A)**

ALLA DELIBERAZIONE N. 46788/2009

# CONVENZIONE

Per l'affidamento delle attività di gestione

**DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE**

**(I.P.T.) - ANNI 2010 – 2014**



|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| <b>PARTE I – PRINCIPI GENERALI</b> .....                             | 12 |
| Articolo 1 – Oggetto.....                                            | 12 |
| Articolo 2 – Compenso e tempistiche di riversamento .....            | 13 |
| Articolo 3 – Contabilizzazione e controllo dei versamenti.....       | 13 |
| Articolo 4 – Verifiche e controlli .....                             | 14 |
| Articolo 5 – Gestione Recuperi I.P.T.....                            | 14 |
| Articolo 6 – Gestione Rimborsi I.P.T. ....                           | 15 |
| Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti .....         | 16 |
| Articolo 8 – Rendicontazioni periodiche Rimborsi.....                | 17 |
| Articolo 9 – Rendicontazioni periodiche Recuperi .....               | 18 |
| Articolo 10 – Trattamento dei dati personali .....                   | 18 |
| Articolo 11 – Manuale operativo I.P.T. ....                          | 18 |
| <b>PARTE II – SUPPORTO INFORMATIVO</b> .....                         | 18 |
| Articolo 12 – Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T. ....          | 19 |
| Articolo 13 – Procedure informatiche .....                           | 21 |
| Articolo 14 – Proprietà e pubblicità dell’archivio I.P.T.....        | 21 |
| <b>PARTE III – SERVIZI AGGIUNTIVI</b> .....                          | 22 |
| Articolo 15 – Servizi Aggiuntivi.....                                | 22 |
| <b>PARTE IV – NORME D’ATTUAZIONE</b> .....                           | 22 |
| Articolo 16 – Clausole di Garanzia e Risoluzione del contratto ..... | 22 |
| Articolo 17 – Rinvio.....                                            | 23 |
| Articolo 18 – Domicilio delle parti e foro competente .....          | 23 |
| Articolo 19 – Durata della convenzione.....                          | 23 |

TRA  
**La Provincia di .....**

In seguito denominata **“Provincia”** (*codice fiscale.....*);  
rappresentata dal..... dirigente/funzionario  
....., in base alla delibera n. .... in  
data....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, nato a .....  
il ..... e domiciliato ai fini del presente atto in ..... - Via  
.....

**E**  
**L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA**

L’Automobile Club d’Italia con sede a Roma in via Marsala, 8 (C.F. 00493410583 e P.I. 00907501001), nella persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Delegati dell’A.C.I., Dott..... nato a ..... il ..... (C.F. ....) delegato in forza di speciale procura da parte dell’Avv. .... nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell’Ente.

**PREMESSO:**

- che il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, articolo 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, di seguito denominata "I.P.T.";
- che con deliberazione consiliare n. 471-1560446/1998 del 06 ottobre 1998 questa Provincia ha istituito il nuovo tributo locale e approvato il Regolamento dell'I.P.T. e con delibere successive lo ha integrato e modificato;
- che il Decreto Legislativo n. 446/97 all'articolo 56, comma 4, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, "...se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico...";
- che presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata "U.P.I.") è istituito il Tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale;
- che con deliberazione n. 46788 del ..... la Provincia ha approvato il seguente schema di convenzione;
- che i principi ispiratori della presente convenzione si rifanno alle leggi e alla prassi amministrativa vigente in materia;
- che le parti si impegnano reciprocamente, nell'interesse del cittadino contribuente, a predisporre tutte le attività necessarie volte alla migliore efficienza ed efficacia possibile del servizio reso e in particolare:
  - la Provincia, al fine di permettere all'A.C.I. l'adeguamento delle procedure organizzative, si impegna a far pervenire tempestivamente le direttive, i documenti, le autorizzazioni e le variazioni tariffarie a ciò necessarie;
  - le parti identificano i soggetti referenti del servizio.

## **RICHIAMATA**

la convenzione stipulata in data 05 dicembre 2007 tra la Provincia e A.C.I., con la quale veniva affidata ad A.C.I. l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. per il periodo 1/1/2007 31/12/2009.

## **RITENUTA**

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'I.P.T. attraverso procedure ed attività che, nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale.

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **PARTE I – PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto

- 1) La presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell' I.P.T.
  
- 2) Sono affidate all'A.C.I. le attività di riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso recupero e contabilizzazione dell'I.P.T., da svolgere in conformità alla disciplina vigente in materia di I.P.T.

## Articolo 2 – Compenso e tempistiche di riversamento

- 1) Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto all'A.C.I. un compenso omnicomprendivo per ogni formalità richiesta soggetta a I.P.T., pari ad euro 4,40, salvo quanto previsto dall'art. 15 (Servizi aggiuntivi).
- 2) La misura del compenso è adeguata annualmente alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, determinata dall'ISTAT, rilevato nel mese di settembre dell'anno precedente.
- 3) La variazione percentuale di cui al comma precedente è adeguata nella misura:
  - dello 0% per il primo e secondo anno (2010 e 2011) di vigenza della convenzione;
  - del 75% per il terzo anno (2012) di vigenza della convenzione;
  - del 50% per il quarto anno (2013) di vigenza della convenzione;
  - del 25% per il quinto anno (2014) di vigenza della convenzione.
- 4) Il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto del compenso di cui ai commi precedenti e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve pervenire alla Tesoreria della Provincia con “valuta fissa beneficiario” riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità.
- 5) Nel caso di versamento oltre i termini previsti dal comma precedente o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.

## Articolo 3 – Contabilizzazione e controllo dei versamenti

- 1) L'A.C.I. provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti, per ogni formalità assoggettata ad I.P.T., corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

## Articolo 4 – Verifiche e controlli

- 1) La Provincia procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche in materia di I.P.T. anche presso gli Uffici Provinciali dell’A.C.I. nel rispetto delle esigenze funzionali dello stesso.
  
- 2) Le verifiche sono verbalizzate a cura della Provincia, copia del relativo verbale è consegnata all’Ufficio Provinciale A.C.I.

## Articolo 5 – Gestione Recuperi I.P.T.

- 1) L’A.C.I. dopo convalida della formalità, sulla base dell’imposta vigente, svolge l’attività di recupero dell’imposta non versata (omesso o parziale versamento d’imposta, versamento eseguito in ritardo, ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta) nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati.
  
- 2) Nei casi di recuperi, anche massivi, diversi da quelli di cui all’articolo 1 comma 2, l’attività sarà gestita da A.C.I. su richiesta della Provincia secondo modalità e oneri economici da concordare tra le parti.
  
- 3) L’A.C.I. provvede al recupero tramite “invito al pagamento” che comprende l’imposta non pagata, le sanzioni e gli interessi maturati, assegnando al contribuente un termine per l’effettuazione del pagamento.
  
- 4) Esperito infruttuosamente quanto previsto al comma precedente, l’A.C.I. provvede alla predisposizione dell’avviso d’accertamento per il recupero dell’imposta e degli interessi, e dell’atto di contestazione per il recupero della sanzione. Tali atti devono essere trasmessi alla Provincia entro 60 giorni dalla data di protocollo dell’“invito al pagamento”, per il seguito di competenza.

Articolo 6 – Gestione Rimborsi I.P.T.

- 1) L' A.C.I. effettua l'attività di rimborso dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati dal soggetto interessato in eccesso o non dovuti, anche per mezzo di apposita procedura informatica.
- 2) La richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di presentazione della formalità a qualunque Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) La Provincia può verificare lo stato di lavorazione delle richieste e visionarne il contenuto anche tramite procedura informatica, accessibile dal "Portale dei servizi I.P.T." di cui al successivo art. 12, con ricerca per codice fiscale o targa.
- 4) La richiesta di rimborso deve contenere dei seguenti documenti:
  - la nota di trascrizione originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti, nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata.
  - la documentazione comprovante il diritto al rimborso, nel caso di versamenti effettuati in eccesso o in altri eventuali casi.
  - la delega di autorizzazione del soggetto passivo dell'imposta al soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso.
- 5) l'Ufficio provinciale A.C.I., acquisita copia dei documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, deve:
  - pagare la somma dovuta, al netto del compenso A.C.I., per la formalità eseguita comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del codice civile decorrenti dalla data di pagamento dell'imposta non dovuta;
  - comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.

- 6) Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata, su delega dell'interessato, da uno Studio di consulenza automobilistica, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al soggetto passivo dell'imposta.
- 7) Decorsi 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state riscosse dagli interessati, l'Ufficio provinciale A.C.I. trasmette la relativa documentazione alla Provincia.
- 8) Le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento sono trasmesse dall'Ufficio provinciale A.C.I. alla Provincia entro 30 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente, al soggetto passivo e all'Ufficio provinciale A.C.I. la decisione assunta e, in caso d'accoglimento, autorizza il predetto Ufficio ad effettuare il relativo pagamento.
- 9) L'Ufficio provinciale A.C.I. porta in detrazione, dal primo versamento utile d'imposta a favore della Provincia, le somme rimborsate.

Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti

- 1) Entro il giorno 10 di ogni mese, l'A.C.I. presenta alla Provincia il riepilogo, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I., dei versamenti relativi al mese precedente, distinto per giorno d'incasso e in cui viene data evidenza dei seguenti elementi informativi:
  - imposta lorda incassata;
  - compenso;
  - rimborsi effettuati (n. formalità e importo);
  - recuperi effettuati (n. formalità e importo);
  - importo riversato;



- data e valuta dell'importo riversato;
  - sanzioni irrogate;
  - interessi applicati;
  - numero di formalità soggette ad imposta.
- 2) Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno l'A.C.I. presenta il rendiconto gestionale dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) Con riferimento agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Provincia ha cura di riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute da A.C.I., mediante apposizione di firma su una copia delle suddette rendicontazioni, da parte del Responsabile del tributo per verifica e conferma.

#### Articolo 8 – Rendicontazioni periodiche Rimborsi

1) I rimborsi effettuati dall' A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:

- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
- Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- Estremi dell'autorizzazione della Provincia (ove prevista);
- Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
- Ammontare dell'imposta versata;
- Ammontare del rimborso effettuato distinto tra:
  - Imposta
  - Interessi
  - Sanzioni
- Motivazione della richiesta di rimborso;
- Estremi dell'avvenuto rimborso;
- Copia dell'istanza e della quietanza di rimborso.

## Articolo 9 – Rendicontazioni periodiche Recuperi

1) I recuperi effettuati dall’A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:

- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d’imposta;
- Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
- Motivazione del recupero;
- Ammontare dell’imposta da recuperare;
- Ammontare del recupero effettuato distinto tra:
  - imposta versata
  - interessi versati
  - sanzioni versate

2) Rendicontazione mensile degli “inviti al pagamento “ annullati in quanto le somme richieste si sono rilevate non dovute.

## Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1) Le parti assicurano che il trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività svolte nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) cui si rinvia integralmente.

## Articolo 11 – Manuale operativo I.P.T.

1) L’U.P.I., l’A.C.I., con la supervisione del M.E.F. elaborano congiuntamente il Manuale operativo I.P.T. contenente disposizioni di carattere operativo in ordine alla gestione del tributo.

## PARTE II – SUPPORTO INFORMATIVO

Articolo 12 – Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.

- 1) L'A.C.I. assicura la costante disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, così come previsto dall'articolo 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97.
  
- 2) L'A.C.I. garantisce alla Provincia l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massiva, ad un programma dedicato - il Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. – contenente, fra l'altro, i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'I.P.T.
  
- 3) Oltre ai servizi di utilità, tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:
  - ◆ Consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca;
  - ◆ Prospetti contabili entrate/uscite I.P.T. (provvisorio in corso mese, mensile e annuale), di cui all'articolo 7 della presente Convenzione;
  - ◆ LISTE (in formato Excel) formalità casistiche particolari d'interesse della Provincia;
  - ◆ Gestione Rimborsi I.P.T. (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi);
  - ◆ Data Mart I.P.T., Formalità e Circolante.
  
- 4) L'accesso al Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. da parte della Provincia e la relativa estrapolazione dei dati di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva acquisizione di appositi “username” e “password” secondo le modalità operative previste da A.C.I.
  
- 5) L'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito corsi di formazione alla Provincia richiedente, sulle modalità d'uso degli applicativi forniti da A.C.I.. Le parti concordano tempi e modalità di effettuazione.

- 6) Le informazioni da acquisire, con possibilità di effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione dal “database” su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office sono almeno le seguenti:
- Numero progressivo della formalità;
  - Data dell’operazione;
  - Veicolo: nuovo/usato;
  - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
  - Tipologia delle agevolazioni;
  - Tipologia delle esenzioni;
  - Tipologia del veicolo come individuato dall’articolo 54 del codice della strada;
  - Destinazione del veicolo come dagli articoli da 82 a 85 del codice della strada;
  - Generalità e dati fiscali del soggetto passivo dell’imposta;
  - Generalità del richiedente la formalità;
  - Generalità del venditore;
  - Per le prime immatricolazioni, data dell’emissione della carta di circolazione; per gli altri casi, data dell’atto;
  - Tipo di formalità eseguita;
  - Ammontare dell’imposta applicata;
  - Ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi;
  - Ammontare del compenso spettante all’A.C.I..
- 7) I dati saranno resi disponibili entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità.
- 8) Entro il 31 gennaio di ogni annualità, per la durata della presente convenzione, l’A.C.I., fornirà su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi indicati nel precedente comma 6, relativi all’anno precedente, contenenti tutte le informazioni relative alle formalità assoggettabili ad I.P.T.

- 9) Il tracciato di cui al precedente comma 8 deve essere predisposto secondo specifiche tecniche tali da consentire interpretazione dei dati da parte dei comuni software di automazione d'ufficio presenti sul mercato e comunque almeno in formato ASCII e/o CSV.

Articolo 13 – Procedure informatiche

- 1) Al fine di eseguire i servizi previsti nella presente Convenzione A.C.I. utilizzerà programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà A.C.I. tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi.
- 2) Eventuali programmi di proprietà dell'A.C.I. che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia, di suoi enti o intermediari dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.
- 3) La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso.
- 4) L'A.C.I. si impegna a sviluppare le modifiche software necessarie a rendere conformi le esistenti procedure di gestione dell'I.P.T. alle disposizioni di cui alla presente convenzione entro il 30 Giugno 2010.

Articolo 14 – Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T.

- 1) I dati fiscali I.P.T. contenuti nei programmi (archivio dei dati I.P.T.) sono di esclusiva proprietà dell'ente impositore (Provincia); nessun uso diretto degli importi I.P.T. o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia.

- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applica per le elaborazioni di dati in forma aggregata e per quelle effettuate da A.C.I. per propri fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici.

### PARTE III – SERVIZI AGGIUNTIVI

#### Articolo 15 – Servizi Aggiuntivi

- 1) Per quanto non disciplinato nella presente convenzione, su richiesta della Provincia e con separata determinazione dei costi relativi, l'A.C.I. potrà erogare servizi ulteriori da quelli contenuti nella presente convenzione quali ad esempio:
  - Studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto.
  - Monitoraggio delle entrate Provinciali derivanti dalla R.C. Auto.
  - Attività di controllo sull'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

### PARTE IV – NORME D'ATTUAZIONE

#### Articolo 16 – Clausole di Garanzia e Risoluzione del contratto

- 1) Nel caso di mancata attivazione da parte di A.C.I. relativamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio Provinciale A.C.I. di riferimento, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine, dovrà versare alla Provincia l'importo della somma non riscossa maggiorato degli interessi

legali calcolati dal giorno in cui sono divenuti esigibili (articolo 2033 Codice Civile).

- 2) Nel caso di inadempimenti da parte dei contraenti si applicheranno le norme previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, relative alla risoluzione del contratto.
- 3) In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla presente convenzione, l'A.C.I. si impegna nelle more dell'espletamento della nuova gara, a garantire la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

#### Articolo 17 – Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia e per quanto compatibile al Codice Civile.

#### Articolo 18 – Domicilio delle parti e foro competente

- 1) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
- 2) Per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti dichiarano la competenza esclusiva del foro di Torino.

#### Articolo 19 – Durata della convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2014.
- 2) Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.